ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: art. 65 di LP 5 del 2006

Incontro con i referenti 2019-20

Dipartimento Istruzione e Cultura
Mercoledì 27 novembre 2019 ore 14.15

Art. 65 della L.P. 5 del 7 agosto 2006

1. Nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione la Giunta provinciale individua modalità per la promozione e la valorizzazione dell'apprendimento in alternanza tra scuola e lavoro, in relazione ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, sviluppando l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

“L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica con cui si realizzano i percorsi del secondo ciclo. Prevede l’integrazione nel curricolo scolastico di momenti di apprendimento in aula e periodi di apprendimento in contesto lavorativo, che si alternano tra scuola e lavoro e si fonda sull’intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti”

La Giunta provinciale in particolare stabilisce i criteri e le modalità per l'organizzazione didattica, il sistema tutoriale, la valutazione e la certificazione dei percorsi in alternanza.

“i criteri e le modalità per l'organizzazione didattica, il sistema tutoriale”

Delibera n. 211 del 26 febbraio 2016

Delibera n. 61 del 27 gennaio 2017

“la valutazione e la certificazione dei percorsi in alternanza”

Delibera n. 1750 del 27 ottobre 2017 “Linee guida per la valutazione dell’alternanza scuola-lavoro”

Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo il monte orario stabilito dalla Giunta provinciale anche in misura superiore rispetto a quello previsto quale livello minimo dalla legislazione statale e, per quanto riguarda la formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali.

Delibera n. 1616 del 18 ottobre 2019

"di stabilire che, per le motivazioni espresse in premessa, è conservato per l'anno scolastico 2019/2020 e per gli anni a venire, fino a diversa disposizione, l'impianto organizzativo dei percorsi di alternanza scuola lavoro in essere ed il relativo monte ore, corrispondente ad almeno 400 ore nell'ultimo triennio degli istituti tecnici e professionali e ad almeno 200 ore nell'ultimo triennio dei licei; per i percorsi di educazione degli adulti vengono confermati tempi e modalità previsti dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1423 del 10 agosto 2018"

Possono essere riconosciute, all'interno dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, anche le ore di lavoro retribuito e di volontariato svolte dallo studente e riconosciute dall'istituzione scolastica e formativa secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Delibera n. 61 del 27 gennaio 2017

"Di seguito vengono riportate le linee guida che ciascuna istituzione scolastica dovrà seguire nel caso ritenga opportuno riconoscere nel monte ore dell'alternanza l'attività lavorativa dello studente. Tali linee guida valgono anche per gli studenti lavoratori iscritti ai percorsi serali per l'acquisizione del diploma." (All. A)

"...di applicare la disciplina delle linee guida di cui all'Allegato A) anche per le attività di volontariato effettuate dagli studenti, soprattutto per quanto riguarda il progetto formativo individualizzato e l'individuazione del tutor scolastico. Tale riconoscimento viene effettuato se l'attività è coerente con la specificità del curricolo e dell'indirizzo scelto dallo studente, se determinante ai fini del raggiungimento del monte ore previsto per l'alternanza e non può comunque superare il 20% del monte orario complessivo previsto per l'alternanza scuola-lavoro;"

1 bis. L'alternanza scuola - lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche, compreso il periodo estivo, secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola - lavoro si può realizzare anche all'estero.

E' altresì possibile per le istituzioni scolastiche e formative attivare percorsi di alternanza scuola - lavoro all'interno dell'istituto stesso, purché sia rispettata una quota minima del monte orario di alternanza scuola - lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico pari ad almeno il 50 per cento, salvo che non sia diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Delibera n. 61 del 27 gennaio 2017

I progetti di alternanza scuola-lavoro devono essere sviluppati dalle singole istituzioni scolastiche nel rispetto della loro autonomia e quindi in coerenza con quanto stabilito nel progetto d'istituto. È infatti evidente come l'alternanza contribuisca alla valorizzazione dell'autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione nel progetto d'istituto triennale.

1 ter. Il dirigente dell'istituzione individua all'interno del registro nazionale per l'alternanza scuola - lavoro istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi, e stipula apposite convenzioni finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente.

Il dirigente, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione dei soggetti con i quali sono state stipulate le convenzioni, evidenziando la specificità del potenziale formativo e le difficoltà incontrate nella collaborazione. A tal fine possono essere anche sottoscritti accordi di rete ai sensi dell'articolo 19.

1 quater. Per le finalità di quest'articolo le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono individuare docenti cui affidare le attività di orientamento e accompagnamento per le transizioni scuola - lavoro e scuola - università.

1 quinquies. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola - lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Delibera n. 211 del 26 febbraio 2016

L'istituzione scolastica/formativa si fa carico dei seguenti obblighi:

- **informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008. Nello specifico segnala al soggetto ospitante le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;**

2. L'attività in alternanza scuola - lavoro per l'apprendimento in una situazione lavorativa non costituisce rapporto individuale di lavoro. La Giunta provinciale adotta la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola - lavoro, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. Della valutazione espressa dallo studente si tiene conto nella redazione della scheda di valutazione prevista dal comma 1 ter.

Delibera n. 208 del 16 febbraio 2018